



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.6.2021
COM(2021) 331 final

2018/0249 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle
frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle
frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti**

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2018) 473 final – 2018/0249 COD):	12 giugno 2018
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	17 ottobre 2018
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	13 marzo 2019
Data di adozione dell'orientamento generale parziale del Consiglio:	7 giugno 2019
Data di adozione dell'orientamento generale del Consiglio:	12 ottobre 2020
Data del trilogio in cui è stato raggiunto un accordo provvisorio:	10 dicembre 2020
Data di adozione della posizione del Consiglio:	14 giugno 2021

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta costituisce parte del pacchetto relativo al quadro finanziario pluriennale (QFP) post-2020 che la Commissione ha proposto nel maggio 2018. Le misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone, di controlli di frontiera alle frontiere esterne e di politica comune in materia di visti garantiscono il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione della libera circolazione in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

In tale ottica, la Commissione ha proposto di istituire il fondo che succederà al Fondo sicurezza interna 2014-2020 creando uno Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) come parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF). L'altra parte dell'IBMF è rappresentata dallo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale (CCEI). La proposta della Commissione sul nuovo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale era intesa a riconoscere il ruolo svolto dalle autorità doganali nel proteggere tutte le nostre frontiere (frontiere marittime, aeree, terrestri e centri postali), facilitando al contempo gli scambi e proteggendo i cittadini da merci pericolose e contraffatte.

È stato deciso di creare un Fondo specifico per la gestione integrata delle frontiere perché sia la gestione delle frontiere che la sicurezza interna sono priorità che meritano strumenti di finanziamento dell'Unione specifici e più mirati.

Proteggere efficacemente le frontiere esterne dell'UE è cruciale per gestire le sfide future e garantire la sicurezza interna, ed è essenziale per mantenere uno spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne.

Negli ultimi anni è stata introdotta una serie di misure volte ad affrontare le sfide immediate e costruire tutti gli elementi necessari per fortificare le frontiere e renderle "intelligenti".

Oltre a sostenere queste azioni in corso, il BMVI aumenterà il sostegno fornito per rendere sicure le nostre frontiere esterne, concentrandosi sui seguenti obiettivi:

- (a) aiutare maggiormente gli Stati membri a rendere sicure le frontiere esterne dell'UE;
- (b) provvedere affinché i sistemi IT su larga scala per la gestione delle frontiere siano solidi e possano interagire senza problemi l'uno con l'altro e con i sistemi nazionali;
- (c) provvedere affinché la politica comune dell'UE in materia di visti si adegui alle sfide mutevoli nel settore della sicurezza, ai problemi collegati alla migrazione e alle nuove opportunità offerte dagli sviluppi tecnologici.

È opportuno continuare a fornire agli Stati membri un sostegno finanziario per sviluppare e potenziare le capacità in questi settori e per rafforzare la cooperazione, in particolare con le agenzie dell'Unione; ciò contribuirà inoltre a garantire un livello simile di protezione delle frontiere, correggendo gli attuali squilibri tra gli Stati membri dovuti alla situazione geografica e alle differenze in termini di capacità e risorse disponibili.

Il BMVI offrirà maggiore flessibilità rispetto al precedente periodo di programmazione, garantendo nel contempo che i finanziamenti siano indirizzati verso le priorità e le azioni dell'Unione con un significativo valore aggiunto per quest'ultima. Per affrontare le nuove sfide e le nuove priorità sono previsti nuovi meccanismi di assegnazione dei finanziamenti per i regimi di gestione concorrente, diretta e indiretta, tra cui uno "strumento tematico" che offre diverse opzioni per quanto riguarda le modalità di attuazione nel corso del periodo di programmazione.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

La posizione del Consiglio adottata in prima lettura riflette pienamente l'accordo raggiunto in sede di trilogio fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, concluso il 10 dicembre 2020. Di seguito i principali punti dell'accordo.

Bilancio: le dotazioni finanziarie sono state allineate agli importi concordati per il QFP 2021-2027. 6,2 miliardi di EUR a prezzi correnti nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere saranno ripartiti tra il BMVI (5,2 miliardi di EUR) e il CCEI (1 miliardo di EUR). Inoltre, il BMVI beneficerà di una dotazione aggiuntiva di 1 miliardo di EUR a prezzi del 2018, risultante dall'adeguamento specifico per programma di cui all'articolo 5 e all'allegato II del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (ossia il regolamento QFP). Questo miliardo di EUR supplementare, a prezzi del 2018, sarà interamente assegnato (100 %) allo strumento tematico. È stata inoltre stata accolta la proposta della Commissione relativa alla condizionalità per ricevere finanziamenti supplementari nella fase di revisione intermedia. Come proposto, uno Stato membro deve presentare domande di pagamento che coprano almeno il 10 % della dotazione iniziale

affinché il suo programma possa beneficiare di una dotazione supplementare nel quadro della revisione intermedia.

Percentuale minima di finanziamento: una soglia minima del 10 % delle risorse destinate ai programmi degli Stati membri sarà assegnata all'obiettivo specifico a sostegno della politica comune in materia di visti, al fine di garantire un approccio armonizzato per quanto riguarda il rilascio dei visti e facilitare i viaggi legittimi, contribuendo nel contempo a prevenire i rischi migratori e per la sicurezza, fatta salva la possibilità di deroga per gli Stati membri in casi debitamente giustificati.

Ambito di intervento: sono previste le seguenti modalità di gestione per le azioni ammissibili elencate nell'allegato III (ambito di intervento) del BMVI:

- (a) l'allegato III rimane un elenco non esaustivo di azioni ("elenco aperto") ai fini dei programmi elaborati dagli Stati membri;
- (b) l'allegato III, ad eccezione dell'assistenza emergenziale, diventa un elenco esaustivo di azioni ("elenco chiuso") ai fini dei programmi di lavoro dello strumento tematico. La Commissione può aggiungere azioni all'allegato III mediante un atto delegato.

Paesi terzi e dimensione esterna del Fondo: è stato raggiunto un accordo in base a quanto segue:

- (a) ulteriori garanzie per le azioni che si svolgono nei paesi terzi e in relazione ad essi (ad esempio, i progetti degli Stati membri nei paesi terzi o in relazione ad essi dovranno essere approvati preventivamente dalla Commissione; le entità ammissibili stabilite nei paesi terzi potranno ricevere finanziamenti solo se fanno parte di un consorzio con almeno un'entità stabilita in uno Stato membro);
- (b) le disposizioni sottolineano la natura interna del Fondo e prevedono che, anche se rimangono possibili azioni svolte nei paesi terzi e in relazione ad essi, i programmi debbano servire principalmente la politica interna dell'Unione.

Procedure di adozione degli atti di esecuzione: è stato convenuto che i programmi di lavoro dello strumento tematico saranno adottati mediante atti di esecuzione nel quadro della procedura d'esame (con la "clausola relativa alla mancanza di parere"). Per l'assistenza emergenziale è stata inclusa una procedura più rapida per rendere gli atti di esecuzione direttamente applicabili. Il modello per la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione sarà adottato mediante un atto di esecuzione oggetto della procedura consultiva.

Attrezzature multifunzionali: l'accordo amplia l'ambito di applicazione dell'uso multifunzionale delle attrezzature e dei sistemi TIC, che potranno essere utilizzati non solo per il controllo doganale e per le operazioni marittime di carattere multifunzionale, ma anche per il conseguimento degli obiettivi degli altri due Fondi per gli affari interni, in particolare del Fondo Sicurezza interna e del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, a condizione che il loro obiettivo principale (al massimo il 30 % del periodo totale di utilizzo) e i sistemi TIC siano conformi al regolamento e si eviti il doppio finanziamento.

Attrezzatura operativa: è stato convenuto che gli Stati membri saranno responsabili di garantire il rispetto delle norme stabilite dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, senza tuttavia richiedere l'approvazione dell'Agenzia.

Ricerca e soccorso: il BMVI sosterrà le operazioni di ricerca e soccorso svolte per far fronte a situazioni che possono verificarsi nel corso di operazioni di sorveglianza delle frontiere in mare.

Sostegno operativo: la percentuale del BMVI che può essere destinata al sostegno operativo è passata dal 30 % della proposta della Commissione al 33 %.

Visti: è stato convenuto che l'assistenza sia ammissibile per il rilascio dei visti con validità territoriale limitata per motivi umanitari, per motivi di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali in linea con l'*acquis* dell'Unione in materia di visti.

Finanziamento dei sistemi IT su larga scala: è stato convenuto di predisporre un elenco chiuso di sistemi TIC ammissibili e sistemi IT su larga scala che possono beneficiare di un tasso di cofinanziamento maggiormente elevato del 90 %.

Finanziamento misto (blending): L'articolo 19, che prevedeva la possibilità di operazioni di finanziamento misto (blending), è stato stralciato.

Organizzazioni internazionali: sono state inserite nuove disposizioni in materia di audit e controllo delle organizzazioni internazionali.

Indicatori di prestazione: sono stati razionalizzati gli indicatori di risultato e di output di cui agli allegati V e VIII.

Retroattività: sono state inserite disposizioni relative alla retroattività per tener conto del fatto che l'atto non sarebbe stato adottato prima della fine del 2020.

Nel complesso, l'accordo raggiunto tra i colegislatori mantiene gli obiettivi della proposta iniziale della Commissione, anche se la posizione concordata presenta una flessibilità e una semplificazione leggermente inferiori rispetto a quelle inizialmente proposte. L'accordo mantiene lo stesso livello di ambizione della proposta iniziale e fornisce una base giuridica effettivamente applicabile ai fini dell'attuazione degli obiettivi dello strumento.

Nei triloghi politici conclusi il 10 dicembre 2020 la Commissione ha segnalato di poter accettare gli elementi concordati tra il Parlamento europeo e il Consiglio per raggiungere un accordo definitivo.

4. CONCLUSIONI

La Commissione accetta la posizione assunta dal Consiglio.